

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4117/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 dicembre 1988**  
**che proroga il controllo delle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1;

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3963/87<sup>(6)</sup> e dal suo rettificativo<sup>(7)</sup>, ha prorogato fino al 31 dicembre 1988 il controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che è necessario continuare a mantenere per l'anno 1989 un controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83, la data « 31 dicembre 1983 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1989 ».

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3963/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 40.

<sup>(7)</sup> GU n. L 12 del 16. 1. 1988, pag. 53.